

Pubblicato il 07/09/2016

N. 00435/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01082/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2016, proposto da:

, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Stigliano C.F. STGMGR73M62L049U, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Cat.A.12/Imm. - 4[^] Sez./2014 del 10.12.2015, del Questore di Taranto notificato in data 7.7.2016;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura erariale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2016 il cons. dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'Avv. Mariagrazia Stigliano e l'Avvocato dello Stato Antonella Roberti;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare fondato in quanto, pur se l'art. 24 secondo comma del Decreto Legislativo 19/11/2007 n° 251 (da applicare nella fattispecie concreta oggetto del presente processo) richiede espressamente che sussistano "fondate ragioni" che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza come presupposto per il rilascio da parte della Questura competente del titolo di viaggio per stranieri, e pur se tali "fondate ragioni" non sono state puntualmente indicate, dato che l'interessata si è limitata a dichiarare di non volere entrare in contatto con le autorità diplomatiche del suo Paese, tuttavia le ragioni di tale atteggiamento possono facilmente ricavarsi e considerarsi implicite nelle motivazioni del rilascio in suo favore della "protezione sussidiaria", perché tali ragioni - nel caso di specie - possono essere agevolmente ricondotte a determinati comportamenti delle autorità di governo dell'Eritrea idonei a cagionare un grave danno alla

cittadina straniera istante. Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l'istanza di sospensiva proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento di diniego impugnato, ai fini dell'immediato riesame.

Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.

Fissa l'udienza di merito del 22 Novembre 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Referendario

L'ESTENSORE

Enrico d'Arpe

IL PRESIDENTE

Luigi Costantini

IL SEGRETARIO